

# TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO SEDE DI ROMA

\*\*\*

## **RICORSO**

Per: la Sig.ra Alice Hansen, c.f. HNSLCA85B59F656S, nata a Montevarchi (AR) il 19/02/1985 e residente in Napoli a Vico Lungo San Raffaele 16, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegato, dall'Avv. Giuseppe Leotta (c.f. LTTGPP75D26H224A, PEC giuseppeleotta@legalmail.it, fax 06/233239808) ed elettivamente domiciliata presso la casella PEC di quest'ultimo;

**RICORRENTE** 

contro

il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore:

la Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto RIPAM (di seguito anche solo RIPAM), in persona del legale *rappresentante pro tempore;* 

Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

la Commissione valutatrice della procedura selettiva pubblica per il reclutamento di n. 518 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno ed indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei ruoli del Ministero della Cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano per il profilo/codice 03 "Funzionario Restauratore – Conservatore – n. 15 posti", in persona del Presidente pro tempore;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*,

il Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore,

il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*,

il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** in persona del Ministro *pro tempore*,

il Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore,

<u>RESISTENTI</u>

e nei confronti

della Sig.ra Chiara Isernia ed altri;

**CONTROINTERESSATI** 

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE



<u>'</u>



- per quanto di ragione, del verbale del 26/10/2023 e dell'allegata scheda di valutazione (doc. 2) redatti dalla Commissione esaminatrice del concorso (doc. 1) per il reclutamento di n. 518 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno ed indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei ruoli del Ministero della Cultura profilo/codice 03 "Funzionario Restauratore-Conservatore, nella parte in cui sottostima il punteggio assegnato alla Sig.ra Hansen per i titoli di servizio;
- ➤ per quanto di ragione, della graduatoria finale di merito (e degli atti di approvazione della stessa) del concorso in parola pubblicata, con riferimento ai soli vincitori, in data 12/02/2024 (doc. 3) e poi conosciuta in data 04/03/2024 (attraverso accesso agli atti) anche con riferimento alle prime 38 posizioni (doc. 4) nella parte in cui viene sottostimato il punteggio assegnato alla Sig.ra Hansen per i titoli di servizio;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto o consequenziale, ovvero comunque connesso, anche se non conosciuto.

## **FATTO**

- 1. Con bando (doc. 1) del 02/11/2022 pubblicato in G.U. n. 88 dell'08/11/2022, l'Amministrazione ha indetto il *«concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 518 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei ruoli del Ministero della Cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano»* in relazione a vari profili, fra cui quello di *"Funzionario Restauratore-Conservatore"* al quale sono state destinate n. 15 unità di personale da assumere.
- 2. Invero, il bando conteneva (art. 2, comma 1, lett. c) un'indebita limitazione giacché non consentiva la partecipazione ai soggetti indicati dall'art. 182, comma 1-quinquies, del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, ancora in attesa dell'indizione della prova di idoneità prevista e finalizzata al riconoscimento della qualifica professionale di "restauratore".
- 3. Tale previsione è stata impugnata dall'odierna ricorrente dinanzi a questo TAR (n. rg. 820/2023) che ha accolto il ricorso con la Sentenza n. 2246/2023 del 09/02/2023 (doc. 5) da cui è discesa la (ri)ammissione della Sig.ra Hansen che, pertanto, ha ritualmente avanzato la propria domanda di partecipazione (doc. 6).
- 4. Dopo aver superato la prova preselettiva scritta e quella orale, all'esito della valutazione dei titoli la ricorrente è stata collocata al 38imo posto della graduatoria di merito (doc. 4) con complessivi 52,250 punti (di cui 2 per titoli di studio, 1,250 per titoli di servizio, 23 per la prova scritta e 26 per la prova orale). Va precisato che la ricorrente ha appreso tale circostanza soltanto





in data 4/3/2024 poiché, a seguito **dell'accesso** agli atti, le è stato trasmetto a mezzo pec un file contenente parte della graduatoria di merito, ovverosia proprio le prime 38 posizioni (rimanendo ignote tutte le altre). In precedenza, **l'Amministrazione aveva proceduto a pubblicare** una versione (doc. 3) della graduatoria che includeva soltanto i vincitori (ovverosia le prime 15 posizioni).

- 5. In data 19/01/2024, l'Amministrazione ha finalmente osteso anche i verbali dei lavori della commissione, fra cui anche quello del 29/9/2023 (doc. 7) che contiene l'enucleazione dei criteri di valutazione dei titoli di studio e di servizio e quello del 26/10/2023 (doc. 2) che contiene l'esito delle operazioni di valutazione di tali titoli.
- 6. L'analisi combinata di tali verbali ha appalesato diverse criticità/illegittimità circa la valutazione dei titoli di servizio della Sig.ra Hansen; di conseguenza, la ricorrente si trova costretta a adire questo Ecc.mo TAR al fine di addivenire all'annullamento, per quanto di ragione, degli atti indicati in epigrafe; e ciò in ragione delle seguenti argomentazioni in

#### **DIRITTO**

MOTIVO UNICO – VIOLAZIONE DI LEGGE; VIOLAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 5.2, D.LGS. N. 165/2001; VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, EFFICIENZA E BUON ANDAMENTO PER LA SCELTA DEI PIÙ MERITEVOLI NELL'ACCESSO ALL'IMPIEGO PUBBLICO; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E TRAVISAMENTO DI FATTI NELLA PARTE IN CUI SI OMETTE LA VALUTAZIONE DI GRAN PARTE DEI TITOLI DI SERVIZIO DELLA RICORRENTE ATTRIBUENDO UN PUNTEGGIO SOTTOSTIMATO.

Si è detto che la ricorrente è risultata idonea ma non vincitore a causa dell'illegittima e sottostimata valutazione dei propri titoli di servizio. Pertanto, contesta l'omessa valutazione delle esperienze professionali maturate presso pubbliche amministrazioni.

Giova precisare, <u>ai fini della prova di resistenza</u>, che la ricorrente ha un evidente interesse all'accoglimento del presente ricorso perché è collocata alla 38ima posizione dell'impugnata graduatoria con 52,250 punti mentre l'ultimo vincitore (15 posti totali) ha conseguito 55,542 punti. È evidente quindi che laddove le venisse riconosciuto il corretto punteggio spettante per i titoli di servizio (come si dirà più avanti, quantificabile in almeno 7,25 punti in luogo dell'1,25 attribuito) verrebbe inclusa fra i vincitori.

Ciò chiarito, il ricorso è fondato nel merito per le ragioni che si procede a spiegare.





Con verbale del 27/09/2023 (doc. 7), la commissione ha proceduto ad approvare la tabella di valutazione (anche) dei titoli di servizio, che si fotoriproduce di seguito per comodità di reperimento:

			100	Titoli d	li servizio				
1 (uno) punti per ogni anno di esperienza professionale in PA con impresa privata			1 (uno) punti per ogni anno di esperienza professionale in PA in attività lavorative riferite al profilo professionale			TOTALE esperien za	5 (cinque) punti per ogni semestre di esperienza professionale: tirocinio presso MIC (max 10 punti)		TOTALE
anni	mesi	punti	anni	mesi	punti	onale (max 10 punti)	mesi	punti	SERVIZIO

Inoltre, sempre con tale verbale la commissione ha enucleato i seguenti criteri di valutazione: In ordine alla necessità di assicurare una valutazione omogenea dei titoli, la Commissione ritiene quanto segue:

- Di valutare quali titoli di servizio i lavori svolti presso la pubblica amministrazione italiana e di Paesi dell'Unione Europea, e presso la Città del Vaticano;
- Di assegnare il relativo punteggio quale titolo di studio per qualsiasi dottorato di ricerca;
- Di valutare l'assegno di ricerca quale titolo di servizio, purché sia coerente con il profilo;
- Di non valutare tutti i tirocini funzionali al conseguimento di un titolo;
- Di valutare le docenze quali attività di servizio, purché coerenti con il profilo;
- Di non valutare quale titolo di servizio il Servizio Civile.

Sulla base di ciò, secondo quanto risulta dal verbale del 26/10/2023 e dall'allegata scheda di valutazione (doc. 2), la ricorrente ha totalizzato 1,250 punti per titoli di servizio.

1 (uno) punti per ogni anno di esperienza professionale in PA con impresa privata			Tituli di servizio  1 (uno) punti per ogni anno di esperienza professionale in PA in attività isrorative riferite al profilo professionale		TOTALE esperien	5 (cinque) punti per ogni semestre di experienza professionale: tirocinio presso MIC (max 10 punti)		TOTALE	
anni	mesi	punti	anni	mesi	punti	onale (max 10 punti)	mesi	punti	SERVIZIO
	15	1,25			0,00	1,25		0	1,25

Orbene, il punteggio attribuito alla ricorrente risulta erroneo e notevolmente sottostimato e ciò discende presumibilmente dal fatto che il bando **contiene un "passaggio" poco chiaro**.

Ed infatti, nell'atto regolatorio della procedura si legge (art. 8, comma 4):





«Ai titoli di servizio è attribuito un valore massimo complessivo di 20 punti, in base all'esperienza professionale maturata alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, sulla base dei seguenti criteri:

- ➤ 1 punto per ogni anno di esperienza professionale maturata con qualunque tipologia contrattuale presso una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in attività lavorative specificamente riferite al profilo professionale per cui si concorre, per un massimo di 10 punti;
- ➤ 5 punti per ogni semestre di esperienza professionale acquisita mediante attività di tirocinio presso il Ministero della cultura nell'ambito dei programmi previsti ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 e dell'art. 2 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7ottobre 2013, n. 112, fino ad un massimo di 10 punti.
- Nel caso di periodi inferiori all'anno, per ciascuna delle suddette tipologie di titoli di servizio, il punteggio sarà attributo proporzionalmente (quindi per dodicesimi) considerando come mese intero frazioni di mese superiori a quindici giorni e non conteggiando quelle inferiori».

Orbene, la ricorrente (in buona fede e, come vedremo, <u>a suo danno</u>) ha interpretato il riferimento all' esperienza professionale maturata <u>presso</u> la pubblica amministrazione nel senso intendesse riferirsi all'esperienza maturata nell'ambito di un rapporto di lavoro (di natura subordinata ovvero autonoma) instaurato fra il candidato e la pubblica amministrazione.

Di conseguenza, rispetto a tale evenienza la ricorrente ha "flaggato" l'opzione che l'ha portata a dichiarare di non aver intrattenuto esperienze <u>presso</u> la pubblica amministrazione:

# ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO PA COME DIPENDENTE

☑ Non dichiaro esperienze di questo tipo

## ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO PA

# ☑ Non dichiaro esperienze di questo tipo

A seguito dell'accesso agli atti, la ricorrente ha però appreso che la commissione ha inteso adottare un'interpretazione "estensiva" del bando (o, comunque, non preventivamente immaginabile alla luce del dato testuale), e quindi della preposizione "pressd", con l'effetto di ritenere utile anche "l'esperienza professionale in PA con impresa privata" e "l'esperienza





professionale in PA in attività lavorative riferite al profilo professionale" (v. tabella di valutazione fotoriprodotta in precedenza).

Orbene, alla luce del descritto indirizzo assunto dalla commissione sarebbe dovuto derivare la valutazione dell'esperienza professionale "erroneamente" indicata dalla ricorrente nella diversa sezione "esperienze lavorative presso privat!" (perché indotta dall'infelice e non chiara previsione contenuta nel bando) ma in realtà svolta a beneficio e nell'ambito di pubbliche amministrazioni: (v. dettaglio della domanda che si fotoriproduce per comodità di reperimento)

### ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO PRIVATI

Esperienza iniziata il: 16/10/2017 Esperienza terminata il: In corso

Ente o Azienda privata datore di lavoro: ArTES - Restauro e servizi per l'arte

Indirizzo: Vico Lungo San Raffaele 16, Napoli

Qualifica: Tecnico restauratore

Descrizione attività: Gestione d'impresa; cantieri nei settori PFP1, PFP3, PFP4

Esempi di committenza: Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Museo del Tesoro di San Gennaro, Abc Acqua Bene Comune Napoli, Museo di Carife, Accademia di Belle Arti di Roma, Velletri, Comune di Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Diocesi di Teano, Comune di Positano, Comune di Amalfi, Comune di Massa Lubrense, Biblioteca comunale Salaborsa di Bologna, Parco Archeologico dei Campi Flegrei

Tipo Contratto: Socio cooperativa

Perc. Ore settimanali: 30.0 Note: Legale rappresentante

Competenze maturate/consolidate: Documentazione tecnica, Rapporti con la pa, Gestione personale, Portale mepa, Appalti pubblici e codice dei b.c., Immagine aziendale, Progettazione interventi di restauro, Materiali di cantiere e schede tecniche, Public relation, Lavorare in team, Leadership, Normativa su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Ed infatti, a far data dal 2017, la ricorrente è la legale rappresentante di "ArTES-Restauro e servizi per l'arte", una società cooperativa che opera nel settore del restauro e gestisce diversi progetti per/con pubbliche amministrazioni. In particolare, ha gestito in prima persona i seguenti cantieri:

INIZIO	FINE	PRESSO	OGGETTO
20-04-2022	29-07-2022	Comune di Amalfi	<b>ESPERIENZA N. 1</b> - Restauro di due gonfaloni in tessuto dipinto (135 cm x 220 cm ca.), XX secolo ( <b>doc. 8</b> )
Affidamento 24/12/2021 + Estensione 18/05/2022	21/02/2023	Comune di Massa Lubrense	ESPERIENZA N. 2 - Restauro del Ninfeo del Cerriglio e messa in sicurezza e manutenzione degli intonaci murari della fontana del Cerriglio (doc. 9)





20/07/2022	18/11/2022	Museo Archeologico Nazionale di Napoli	<b>ESPERIENZA N. 3</b> - Interventi di messa in sicurezza e restauro di 36 reperti appartenenti alle collezioni vascolari per la collocazione in sicurezza nel deposito temporaneo ( <b>doc. 10</b> )
10/09/2021	11/01/2022	Comune di Amalfi	reperti archeologici fittili e metallici di epoca romana (dal I al III sec. d.C.) e medievali (XI-XII sec. d.C.) ritrovati sul fondale marino lungo la Costa Amalfitana e provenienti dal Sequestro Addabbo (doc. 11)
27/11/2020	25/11/2021	Abc Acqua Bene comune di Napoli Sabap	di marmo e di un elemento lapideo di epoca romana, riutilizzati come elemento strutturale e architettonico nel piedritto della via san Nicola a Nilo (doc. 12)
11/08/ 2021	28/10/ 2021	Parco archeologico dei Campi Flegrei Centre Jean Bérard	dipinto murale del II sec. a.C. Banchetto per l'eternità proveniente dalla necropoli di Cuma (doc. 13)
22/07/2021	02/08/2021	Consorzio Rione Terra – Sabap metropolitana di Napoli	scientifica durante l'allestimento della mostra permanente dei reperti fittili e in vetro del Museo dell'Opera (doc. 14)
1/3/2021	3/6/2021	Comune di Positano	esperienza N. 8 - Restauro di colonne in granito e di dipinti muralidi epoca romana (I sec. a.C /I sec. d.C). Intervento di disinfezione sui paramenti murari della Cripta del MAR (museo archeologico romano). Microscavo e recupero di reperti in bronzo e ferro provenienti dallo scavo della villa Romana di Positano ed esposto nel MAR (museo archeologico romano). Assistenza del restauratore durante l'allestimento delle vetrine con i dipinti murali nel Museo Archeologico Romano di Positano (doc. 15)
24/09/ 2020	13/06 2022	Museo e Real Bosco di Capodimonte (NA)	ESPERIENZA N. 9 - Restauro di un arazzo (XV sec.) con stemma Farnese. Operazioni di catalogazione e di spolveratura mediante micro e macroaspirazione di tessili conservati presso il deposito 131 del Museo di Capodimonte. (doc. 16)








22/07/ 2020	26/09/2020	Università degli Studi Parthenope (NA)	<b>ESPERIENZA N. 10</b> - Restauro dei capitelli del prospetto sud del complesso Villa Doria D'Angri (doc. 17)
5/12/ 2019	3/1/2020	Accademia di Belle Arti di Roma	esperienza N. 11 — Condition report per la mostra Felicità della pittura. Edgardo Zauli Sajani a cura di Marco Nocca (doc. 18)
11/12/2018	01/04/2019	Comune di Scampitella (AV)	interventi di restauro di circa 100 reperti archeologici fittili e metallici per l'allestimento di un'esposizione permanente presso la Nuova Casa Comunale del Comune di Scampitella (AV), presso i laboratori della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (sede AV) (doc. 19)
14/12/2018	24/01/2019	Comune di Carife (AV)	interventi di restauro di circa 100 reperti archeologici fittili e metallici, assistenza del restauratore durante l'allestimento del Museo Archeologico della Civiltà Preromana della Baronia, Carife (AV). (doc. 20)
25/05/2018	14/09/2018	Comune di Carife (AV)	ESPERIENZA N. 14 - Riproduzione e allestimento di una tomba sannitica (scala 1:1), località Carife, destinata al Museo Archeologico della Civiltà Preromana della Baronia, Carife (AV), con finalità didattiche. Inventario e interventi di restauro di circa 400 reperti archeologici fittili e metallici di epoca sannitica, località Carife e Castelbaronia, per l'allestimento del Museo Archeologico della Civiltà Preromana della Baronia, Carife (AV), presso i laboratori della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (sede AV). (doc. 21)
11/09/2020	30/09/2020	Comune di Napoli	ESPERIENZA N. 15 – interventi di manutenzione straordinaria di dieci epigrafi in marmo in memoria delle Quattro Giornate di Napoli (doc. 22)

La graduatoria impugnata risulta dunque chiaramente viziata nella parte in cui – appalesando un eccesso di potere per carenza di istruttoria, motivazione, irragionevolezza e illogicità – non attribuisce alcun punteggio alle esperienze appena elencate con conseguente violazione della





*lex specialis* (come interpretata dalla commissione) e dei richiamati principi costituzionali sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

Nel caso di specie, la commissione (consapevole della non piena intellegibilità del bando) avrebbe dovuto attivare d'ufficio il cosiddetto soccorso istruttorio e valutare le esperienze dichiarate dalla candidata nella sezione "presso privatl", ma chiaramente svolte a beneficio e nell'ambito di pubbliche amministrazioni e, quindi, "presso pubbliche amministrazioni".

Invero, nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione di tale istituto è necessaria per selezionare i candidati effettivamente migliori; in caso contrario l'esito finale rischia di risultare alterato da meri "errori" formali/compilativi che possono essere facilmente e doverosamente emendati (Cfr. Tar Emilia-Romagna n.416/2022; TAR Campania n.3250/2021 e n.2293/2021) senza compromettere la *par condicio* fra i concorrenti.

Ne deriva che, secondo la richiamata giurisprudenza, l'attivazione del soccorso istruttorio è funzionale al raggiungimento dell'interesse pubblico sotteso ad ogni procedura concorsuale, ovverosia l'assunzione/reclutamento del personale maggiormente qualificato. Nel caso in cui tale istituto non venisse attivato, «il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buona andamento dell'attività della pubblica amministrazione» (Cfr. Consiglio di Stato n. 7975/2019).

Per tale ragione, la scrivente difesa ritiene che la commissione abbia attuato una condotta eccessivamente rigorosa che non ha avuto altro effetto se non quello di danneggiare la ricorrente e la stessa amministrazione.

Quanto, infine, al pregiudizio subito dal ricorrente per la mancata assegnazione del punteggio aggiuntivo per le esperienze professionali svolte presso la pubblica amministrazione è sufficiente richiamare quanto si è già detto sulla prova di resistenza specificando che la mole delle esperienze svolte (in precedenza dettagliate in via schematica) è tale che, laddove la commissione le avesse correttamente valutate, la candidata avrebbe raggiunto totalizzato almeno 6 punti in più rispetto agli 1,25 attribuiti.

Ed infatti, da quanto è possibile intuire, il punteggio assegnato (1,25 punti) è scaturito dalla valutazione dall'attività di docenza presso l'Accademia di Belle Arti "Aldo Galli" svolta a partire dal 10/10/2019 ed attualmente in corso. Se però si considera che le attività presso pubbliche amministrazioni dichiarate in domanda (e documentate) hanno abbracciato parte del 2017 e del 2023 e, per intero, il 2018, il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, si deve concludere che la ricorrente,





come detto, avrebbe dovuto vedersi attribuire almeno ulteriori 6 punti (1 punto per ogni annualità) con la conseguente collocazione al 7° posto in graduatoria, fra i vincitori.

\*\*\*

## **ISTANZA CAUTELARE**

In ogni caso, appaiono sussistere i presupposti per l'adozione di un idoneo provvedimento cautelare collegiale *ex* art. 55 c.p.a., ovvero per una decisione con sentenza succintamente motivata favorevole all'odierna ricorrente.

Per quanto concerne il fumus boni iuris, si richiama nuovamente quanto spiegato in diritto.

Quanto al *periculum in mora*, si rileva la necessità di sospendere gli atti impugnati affinché l'Amministrazione possa provvedere, quanto prima, al riesame dei titoli di servizio della ricorrente.

L'esigenza cautelare è evidente perché a breve, in virtù di quanto previsto dall'art.11 del Bando, i candidati saranno chiamati a manifestare la propria preferenza di sede e, quindi, assunti in ruolo. Prima che i vincitori siano "distribuiti" sulle varie sedi, è necessario ottenere un provvedimento cautelare che permetta il rapido riesame del punteggio di servizio della ricorrente con conseguente modifica della posizione in graduatoria al cui esito essa potrebbe essere addirittura (ri)collocata al primo posto ovvero, in ogni caso, fra i 15 vincitori.

Laddove fosse riconosciuta vincitrice, la ricorrente avrebbe diritto ad esprimere la propria preferenza di sede che, al contrario, in assenza di un provvedimento cautelare, le sarebbe inesorabilmente preclusa.

A tal proposito, giova precisare infatti che nell'esigenza di assicurare effettiva tutela giurisdizionale agli interessi legittimi anche nella fase cautelare è possibile fare ricorso a misure cautelari di tipo ordinatorio e propulsivo - quindi a strumenti diversi dalla semplice paralisi degli effetti formali dell'atto impugnato - che permettano di imporre all'Amministrazione determinati comportamenti per la realizzazione della tutela giurisdizionale (Cfr. tra le tante: TAR del Lazio n.1902/2011).

In tale prospettiva è chiaro che nel tempo occorrente per la definizione del merito della vicenda, la ricorrente correrebbe il serio rischio di non essere assunta pur meritandolo. Vi sono dunque tutte le condizioni per concedere un'idonea misura cautelare che consenta all'Amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente.

\*\*\*

## ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI





Ad avviso di questa difesa, nel caso di specie i controinteressati sono individuabili nei 37 soggetti (di cui 15 idonei) collocati in graduatoria in posizione poziore rispetto a quella occupata dalla ricorrente.

Pertanto, in considerazione dell'abnorme numero degli eventuali destinatari che rende quantomai complessa e costosa la notifica, si chiede sin d'ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami *ex* art. 41 c.p.a. mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

\*\*\*

#### P.O.M.


**Voglia l'adito T.A.R.**, previa adozione di idonea misura cautelare, in accoglimento del presente ricorso:

- ➤ annullare in parte qua, per quanto di ragione, tutti gli atti impugnati nonché ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ordinando all'Amministrazione resistente di rinnovare la prova orale della ricorrente al cospetto di una commissione in rinnovata composizione;
- con vittoria di spese e rimborso del contributo unificato.

\*\*\*

## In via istruttoria si offrono in comunicazione i sequenti documenti in copia:

- 1. Bando:
- 2. Verbale della Commissione valutatrice del 26/10/2023;
- 3. Graduatoria definitiva (solo vincitori);
- 4. Graduatoria definitiva (vincitori e idonei);
- 5. Sentenza TAR Lazio (Roma) n. 2246/2023;
- 6. Domanda di partecipazione Sig.ra Hansen;
- 7. Verbale della Commissione valutatrice del 27/9/2023;
- 8. Documentazione attinente all'esperienza professionale n.1;
- 9. **Documentazione attinente all'esperienza** professionale n.2;
- 10. Documentazione attinente all'esperienza professionale n.3;
- 11. Documentazione attinente all'esperienza professionale n.4;
- 12. Documentazione attinente all'esperienza professionale n.5;
- 13. Documentazione attinente all'esperienza professionale n.6;
- 14. Documentazione attinente all'esperienza professionale n.7;
- 15. Documentazione attinente all'esperienza professionale n.8;





- 16. Documentazione attinente all'esperienza professionale n.9;
- 17. Documentazione attinente all'esperienza professionale n.10;
- 18. Documentazione attinente all'esperienza professionale n.11;
- 19. Documentazione attinente all'esperienza professionale n.12;
- 20. Documentazione attinente all'esperienza professionale n.13;
- 21. Documentazione attinente all'esperienza professionale n.14;
- 22. Documentazione attinente all'esperienza professionale n.15.

\*\*>

Il presente giudizio non è soggetto al pagamento del c.d. contributo unificato in quanto la ricorrente ha avanzato istanza *ante causam* di ammissione al patrocinio a spese dello stato su cui l'apposita commissione non si è ancora pronunciata.

Roma, 06/04/2024

Avv. Giuseppe Leotta